



**Area Trasformazione del territorio**  
**Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO**

**Relazione sull'utilizzo dell'avanzo vincolato**

(ai sensi dell'art. 42, comma 8 e del principio contabile 8.11 dell'allegato 4/2 D.lgs. 118/2011 ss.mm. e ii.)

**Oggetto:** Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO* - POR Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3. Intervento n. 25: *“Teatro antico di Neapolis – lotto IIIa”*.

Variazione al bilancio provvisorio 2022 in corso di gestione per l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto nel corso dell'esercizio provvisorio ai sensi del punto 8.11 Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 **per un importo pari ad € 386.493,39**.  
CUP B64B11000130006

L'intervento denominato *“Teatro antico di Neapolis – lotto IIIa”* è incluso tra le opere da realizzare nell'ambito del Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO, finanziato a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020.

Con deliberazione di G.C. n. 167 del 18 marzo 2014 è stato approvato il progetto definitivo del citato intervento dell'importo complessivo di € 6.000.000,00.

Con determinazione a contrarre n. 23 del 14 maggio 2014 del direttore della Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori dell'intervento per l'importo a base di appalto di € 2.429.426,41, di cui:

- € 2.346.202,63 per lavori (compreso € 969.717,18 per costo del personale) soggetti a ribasso;
- € 68.223,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 15.000,00 per oneri di smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso;
- oltre IVA come per legge pari a € 241.442,64 per complessivi € 2.670.869,05;

Con la medesima determinazione, sono stati demandati al Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania e il Molise gli adempimenti di cui all'art. 3 della convenzione sottoscritta in data 18 giugno 2013 tra il Comune di Napoli e il medesimo Provveditorato (finalizzata alla delega, ai sensi dell'art. 33, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. n.163/2006, delle funzioni di Stazione Unica Appaltante per gli interventi ricompresi nel Grande Progetto centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO).

Il Provveditorato ha provveduto a redigere e pubblicare il Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 17 novembre 2014 dove è stato indicato quale *“importo complessivo dell'intervento: € 2.429.426,41 di cui € 1.376.485,45 per lavori a misura a base di gara, € 969.717,18 per costo del personale non soggetto a ribasso e € 68.223,78 per oneri di sicurezza speciali ed € 15.000,00 per oneri di smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso”*.

Con decreto del Provveditore interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata n. 38049 del 17 novembre 2015 è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria dei lavori di cui si tratta l'A.T.I. Lande S.r.l. (capogruppo), Pantone Luca Vincenzo (mandante) con sede in Napoli alla via Guglielmo Sanfelice n. 8;

Verificata la mancanza del possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla Lande S.r.l., con successivo decreto n. 17541 del 15 giugno 2017 del Provveditore interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di gara, di cui al verbale rep. n. 11268 del 13 ottobre 2015, individuando quale legittimata all'esecuzione del contratto in parola la seconda classificata società Samoa Restauri S.r.l., con sede in Pontecagnano (SA), via Pompei trav.sa Santoro s.n.c. - P.IVA 04925950653.



## Area Trasformazione del territorio Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Con determinazione del Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica n. 45 del 18 dicembre 2018, I.G. n. 2508 del 31 dicembre 2018, si è preso atto del suindicato decreto provveditoriale n. 17541/2017 di aggiudicazione in favore della Samoa Restauri S.r.l. per un importo pari ad € 1.465.954,81, al netto del ribasso offerto del 36,233%, oltre € 68.223,78 per oneri di sicurezza e € 47.278,72 per oneri di sicurezza intrinseci compresi nei prezzi e € 15.000,00 per oneri di smaltimento rifiuti, oltre IVA come per legge.

A causa di criticità connesse alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell'intervento in parola e, a seguito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo alla Samoa Restauri S.r.l., solo di recente il Servizio Gare – Lavori – Area CUAG ha predisposto il contratto con la medesima società Samoa Restauri S.r.l.;

La società Samoa Restauri S.r.l., nel prendere visione dell'atto, ha rilevato come errato l'importo contrattuale indicato pari ad € 1.496.103,03, al netto del ribasso offerto del 36,233%, oltre € 68.223,78 per oneri di sicurezza e € 15.000,00 per oneri di smaltimento rifiuti, entrambi non soggetti a ribasso, ritenendo, così come indicato nel Bando di gara, l'importo di € 969.717,18 previsto per il costo del personale non assoggettato a ribasso;

Dalla non applicazione del ribasso sul costo del personale emerge un maggior importo contrattuale da riconoscere alla Samoa Restauri S.r.l. pari ad **€ 351.357,62 oltre IVA al 10% per complessivi € 386.493,39.**

Preso atto dell'evidente discrasia tra gli atti che compongono la *lex specialis* della gara:

- il Bando prevedeva infatti, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto, tra l'altro, del costo del personale;
- il Disciplinare di gara escludeva il ribasso solo con riferimento agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed agli oneri di smaltimento rifiuti, non includendo quindi, tra le voci non ribassabili, anche il costo del personale.

Preso atto inoltre che nell'offerta economica della Samoa Restauri S.r.l. è riportato che il legale rappresentante della società offre “per l'esecuzione dei lavori in oggetto il ribasso del 36,233% sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto di tutti gli oneri non soggetti a ribasso come prescritto nel bando di gara”.

Acquisito il parere del Dipartimento Avvocatura – Servizio Difesa giuridica civile prot. n. 900006 del 15 dicembre 2021, in riscontro a quanto richiesto sull'argomento con nota del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO prot. n. 875060 del 6 dicembre 2021.

Considerato che, per costante giurisprudenza intervenuta in materia, nella gerarchia tra gli atti costituenti la *lex specialis* di gara ha riconosciuta prevalenza il Bando di gara in caso di discrasia tra le disposizioni recate da quest'ultimo e quelle contenute nel Disciplinare e/o Capitolato di gara.

Considerato, inoltre, che la portata di tale principio appare essere ancor più significativa nel caso di specie, in considerazione che la disposizione del Bando di gara sull'esclusione del ribasso del costo del personale era conforme alla normativa all'epoca vigente (art. 82, comma 3bis del D.lgs. 163/2006, applicabile *ratione temporis* alla procedura di gara in parola).

Valutato pertanto che il rilievo eccepito dalla Samoa Restauri S.r.l. sia legittimo e fondato e che - nell'interesse dell'Amministrazione, al fine di non incorrere in possibili contenziosi con la medesima Samoa Restauri S.r.l. - è opportuno e necessario rideterminare l'importo di aggiudicazione della gara in parola, a parziale rettifica della determinazione del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n. 45 del 18 dicembre 2018, I.G. n. 2508 del 31 dicembre 2018.

Allo stato la somma di cui risulta necessario disporre, pari ad € 351.357,62 oltre IVA al 10% per € 35.135,76, per complessivi € 386.493,39, risulta confluita nell'avanzo vincolato di amministrazione quale quota parte



**Area Trasformazione del territorio**  
**Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO**

dell'economia di spesa da ribasso d'asta di cui alla citata determinazione di presa d'atto dell'aggiudicazione, I.G. n. 2508 del 31 dicembre 2018.

Pertanto, al fine di poter procedere all'attuazione dell'intervento in parola, secondo la normativa in materia di contabilità armonizzata, occorre procedere all'applicazione dell'avanzo vincolato in corso di esercizio provvisorio, ai sensi del punto 8.11 Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014, della suindicata somma di € **386.493,39** (cap. spesa 207431/1 – codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999, cap. entrata 407431).

Per tutto quanto innanzi esposto - nelle more dell'approvazione del formulando bilancio di previsione 2022/2024 – si ritiene che siano sussistenti i presupposti per ricorrere all'utilizzo di una quota di avanzo vincolato di amministrazione, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile 8.11 dell'allegato 4/2 al D.lgs.118/2011 integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014, nella parte in cui, analogamente, stabilisce che *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente”*.

In particolare, si rende necessario l'utilizzo di una quota pari a complessivi € **386.493,39** dell'avanzo vincolato (capitolo di spesa 207431/1, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – anno provenienza fondi 2018 - vincolo entrata capitolo 407431, codice bilancio 4.02.01.02.001) per dare copertura finanziaria alla spesa in parola.

Napoli, 6 maggio 2022

Sottoscritto digitalmente da:  
*La Dirigente*  
*Arch. Paola Cerotto*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n.82/2005.